



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Telefono 0373- 237811 - fax 0373 - 237812

allegato a)

REGOLAMENTO

AREA ATTREZZATA

PER SGAMBATURA CANI

**approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 32 del 14 settembre 2015.**

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei residenti nel Comune di Bagnolo Cremasco un'area verde attrezzata per la socializzazione e la sgambatura dei cani.

L'Amministrazione Comunale ha individuato l'area necessaria con dimensioni di circa m. 25,50 x m. 21,60 (con superficie di m² 550) nel giardino pubblico sito in Via Monsignor Giovanni Bonomi, come risulta dall'allegata planimetria. Per rendere agibile l'area attrezzata l'Amministrazione Comunale si è fatta carico delle seguenti opere: recinzione dell'area con paletti in legno e rete metallica plastificata alta 2,00 m, cancelletto di ingresso ad apertura libera munito di dispositivo di chiusura e cancello di servizio per le manutenzioni - chiuso con lucchetto; fornitura e posa di panchine a disposizione degli accompagnatori; fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti e dispenser per la distribuzione del kit raccolta deiezioni, allacciamento idrico per l'abbeveraggio degli animali, giochi/attrezzature per i cani, impianto di illuminazione preesistente.

L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento dei cestini, una volta alla settimana, della pulizia dell'area e dello sfalcio dell'erba per un numero pari a 4 volte l'anno.

Per il funzionamento dell'area si fa riferimento al regolamento sotto riportato .

Articolo 1 FINALITA'

- 1.1 L'area attrezzata per cani situata in Via Monsignor Giovanni Bonomi è stata istituita al fine di permettere l'attività motoria dei cani.
- 1.2 L'area è recintata e dispone delle attrezzature minime.

Articolo 2 ACCESSIBILITA'

- 2.1 Possono usufruire di tale spazio tutti i cittadini che posseggono uno o più cani regolarmente iscritti alla anagrafe canina, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in materia;
- 2.2 I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee sia ai sensi dell'ord. ministeriale 03.03.2009 (art.4) e s.m.i., sia per condizioni psico-fisiche che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale, in conformità alla normativa vigente;
- 2.3 E' vietato l'accesso ai cani che hanno già morso e aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 della sopracitata ordinanza ministeriale;
- 2.4 Il proprietario/detentore dell'animale è l'unico responsabile penalmente e civilmente dei danni causati a persone, animali e cose provocati nell'area di sgambatura;
- 2.5 L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità per incidenti e danni a persone, cose o animali, che possono essere subiti dal proprietario/detentore del cane, nonché dall'animale stesso, all'interno dell'area.

ARTICOLO 3 NORME DI COMPORTAMENTO

- 3.1 Il proprietario proprietario/detentore deve entrare ed uscire dall'area con l'animale al guinzaglio;
- 3.2 Il cancello, entrando ed uscendo dall'area, deve essere sempre chiuso;
- 3.3 Tutti i cani particolarmente aggressivi, nonché quelli di cui all'art. 3 della sopracitata ordinanza ministeriale, devono essere obbligatoriamente muniti di museruola all'interno dell'area;
- 3.4 All'interno dell'area valgono le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia e le altre regolari vaccinazioni;
- 3.5 Il proprietario non deve mai lasciare incustodito il cane all'interno dell'area;
- 3.6 Vanno evitati i giochi che possono eccitare i cani al punto di farli azzuffare fra loro;
- 3.7 Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi e si comporti in maniera corretta con altri cani e proprietari di animali;
- 3.8 Non è consentito introdurre, all'interno dell'area, cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani affetti da patologie trasmissibili a uomo o animale, nonché cani di sesso femminile nel periodo del calore;
- 3.9 Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani, sia da caccia, sia da difesa che da guardia.

ARTICOLO 4 IGIENE DEI LUOGHI

4.1 A garanzia dell'igiene e la tutela del decoro è fatto obbligo agli accompagnatori dei cani di portare con sé palette e sacchetti per la rimozione immediata di eventuali deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione;

4.2 In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati (tranne quelli di servizio comunali) e biciclette;

ARTICOLO 5 ATTIVITÀ DI VIGILANZA

5.1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale.

5.2 Il personale del Servizio Veterinario dell'USL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

ARTICOLO 6 SANZIONI

6.1 Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite con sanzione amministrativa da 50 a 300 € art.7 bis T.U. D. Lgs 267/2000.

6.2 Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda all'ordinanza sindacale e alle normative vigenti in materia.